

- Al **PRESIDENTE** del Coordinamento Istituzionale dell'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE "Appennino Dauno Settentrionale" (ATS) ambitosociale@pec.ambitosocialelucera.it
e, p.c.:
 - Al **PRESIDENTE** della REGIONE PUGLIA
 - Al **PRESIDENTE** della PROVINCIA di FOGGIA
 - Al **DIRETTORE GENERALE** dell'ASL di FOGGIA
 - Al **DIRETTORE** Amministrativo dell'ASL di FOGGIA
 - Al **DIRETTORE** Sanitario dell'ASL di FOGGIA
 - Al **DIRETTORE** dell'Area Coordinamento Servizio socio-sanitario dell'ASL di FOGGIA
 - Ai **SINDACI** dei **COMUNI** del Distretto Sociosanitario di Lucera **per il tramite dell'ATS**
 - Al **PRESIDENTE** dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di LUCERA (FG)
- Al **DIRIGENTE** Responsabile del Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA) della provincia di FOGGIA Componente supplente della Cabina di regia dell'ATS

segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it; protocollo@cert.provincia.foggia.it; aslfq@mailcert.aslfq.it; osl@pec.comune.lucera.fg.it; felicescopece.fg@pec.it

Oggetto: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE "Appennino Dauno Settentrionale" _ RELAZIONE SOCIALE ANNO 2019.

Visto che il PIANO REGIONALE delle POLITICHE SOCIALI 2017-2020 prevede che la Cabina di regia si riunisca per la verifica dello stato di attuazione dei servizi, per il confronto sugli strumenti di regolazione e su possibili percorsi di innovazione sociale e per approvare la Relazione sociale (entro il 30 giugno dell'anno successivo), il sottoscritto Antonio CHIELLA, componente la Cabina di regia di codesto ATS, chiede che nella Relazione sociale dell'anno 2019, da approvarsi entro il 30 giugno 2020, **VENGA EVIDENZIATA LA NON CONFORMITÀ** delle rappresentanze dell'ASL e della PROVINCIA di Foggia alla Conferenza di servizi del 21/5/2019 rispetto alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali, già segnalata, in data 17 giugno 2019, all'Assessore regionale al Welfare, al Presidente della Regione, ai competenti Servizi regionali, a tutti i Sindaci del Distretto Socio sanitario di Lucera, ecc.

Detta circostanza venne inoltre ribadita nel Verbale della Cabina di regia del 14/11/2019 riportante, tra l'altro, che: «[...] Il sig. Antonio Chiella chiede di allegare a verbale la comunicazione del 17 giugno 2019 inviata all'Assessore al Welfare della Regione Puglia, al Presidente della Giunta, ai competenti Servizi Regionali...etc., inoltre dichiara quanto segue: "Dalla lettura del verbale della Conferenza dei servizi del 21 maggio 2019 e inviato, su richiesta del 13 novembre, da parte dello stesso, in pari data, dall' UdP, si evidenzia una mancata integrazione delle politiche socio sanitarie con le politiche della salute, in particolare con il PAL e il PAT, quest'ultimo che doveva essere predisposto dal Direttore D.S.S. e approvato dallo Conferenza dei sindaci. Inoltre la concertazione non ha previsto la partecipazione di tutti i soggetti previsti dal R.R. 4/2007 e dalla L.R. 19/2006, nello specifico hanno presenziato solo 5 soggetti. Per quanto riguarda l'Amministrazione Provinciale, si ritiene che il delegato dell'avv. Nicola Gatta, Presidente della Provincia, dott. Fusco Antonio, non aveva i poteri per dare un assenso definitivo e vincolante in quanto Funzionario e pertanto la delega doveva essere circoscritta e limitata ai suoi poteri rappresentativi, così come previsto dalla l. 241/90, Conferenza simultanea finale avvenuta, art. 14-ter, c. 3. [...]».

Pertanto, visto che il "DECRETO" di indizione della Conferenza di servizi del 21/5/19, Prot. n. 0027039 del 16/5/19, convocò, tra gli altri, il Direttore Generale dell' ASL di Foggia «dott. Vito PIAZZOLLA» ed il Presidente della Provincia «avv. Nicola GATTA», riportando, all'articolo 3, che «Rappresentante dell'Ambito e Presidente della Conferenza dei Servizi è il Presidente del Coordinamento Istituzionale avv. Simone Vittorio Cantore in qualità di Assessore alle Politiche sociali del Comune di Lucera. Segretario della Conferenza è il dott. Raffaele Cardillo, Responsabile dell'Ufficio di Piano... sono presenti: per la ASL di Foggia, il dott. Giuseppe Pica, in qualità di Direttore del Distretto Socio sanitario, giusta delega, prot. n. 43098 del 21/5/19 del Direttore della ASL Foggia, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale, prot. ente capofila 28111/19; [...] la Provincia di Foggia, per la quale partecipa il dott. Antonio Fusco con autorizzazione del Dirigente, dott. Giovanni D'Attoli [...], lo scrivente richiama le seguenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali riguardanti la legittimità delle rispettive rappresentanze:

1) Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, il cui articolo 3, comma 6, riporta che «[...] Tutti i poteri di gestione, nonché la RAPPRESENTANZA..., sono riservati al DIRETTORE GENERALE....In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, LE RELATIVE FUNZIONI SONO SVOLTE DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età [...]»;

2) Legge Regionale 28/12/1994, n. 36, il cui articolo 15, commi 2 e 4, riporta che «[...] 2. La direzione generale ... è composta dal DIRETTORE GENERALE, dal DIRETTORE SANITARIO, dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO e dal COORDINATORE dei SERVIZI SOCIALI nel caso previsto dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 4.... Sono aree: - il coordinamento dei servizi sociali...6. I dirigenti delle aree gestione tecnica e COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI sono scelti tra i dipendenti appartenenti rispettivamente al ruolo professionale e tecnico [...]»;

3) Atto del DIRETTORE GENERALE dell'ASL di Foggia n. 355 del 16/3/2011, laddove, «[...] sulla base dell'istruttoria espletata dal Dott. Ettore Magaldi, Direttore Area Coordinamento Servizio Socio-Sanitario, quale Responsabile del procedimento...**acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario...**», deliberò «[...] di recepire ed approvare l' **Accordo di programma** per la programmazione e realizzazione dei servizi socio-sanitari del **Piano Sociale di Zona** dell'Ambito Territoriale "Appennino Dauno Settentrionale" – Comune capofila Lucera – per il triennio 2010-2012 [...], i cui articoli 4 (Impegni dei soggetti firmatari) e 6 (Attuazione e verifica) prevedevano espressamente quanto segue: «[...] 4. Nella determinazione degli **impegni** assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, sono individuati **due livelli di responsabilità**: il primo livello, di carattere politico-istituzionale, è identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di residenza dell'utente e per la parte sanitaria nel Direttore del Distretto Socio Sanitario dell'ASL competente per territorio o suo delegato **E DAL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO DELL'ASLFG**; il secondo livello, di carattere gestionale/organizzativo, è identificato nel responsabile dell'Ufficio di Piano, ovvero nel responsabile del procedimento di presa in carico dei singoli utenti per la parte sociale, nonché nel responsabile sociosanitario distrettuale o suo delegato ovvero nell'operatore responsabile del procedimento di presa in carico dei singoli utenti per la parte sanitaria. 6. Per realizzare e verificare quanto sopra indicato, si costituisce un coordinamento permanente, composto dal Direttore Area Coordinamento Servizio Socio-Sanitario dell'ASL FG Dott. Ettore **Magaldi** in rappresentanza della ASL FG o suo delegato e dal Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano di Zona, in rappresentanza dei Servizi Sociali professionali dei Comuni ovvero del Servizio Sociale Professionale di Ambito [...];»;

4) Regolamento Regionale 18 aprile 2011, n. 6 concernente l'organizzazione dei Distretti Sociosanitari della Puglia, il cui articolo 7, comma 4, riporta che «[...] il Direttore del Distretto rappresenta la Direzione strategica aziendale **NEI RAPPORTI CON I SINDACI**, nonché con gli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 328/2000 e all'art. 4 della L.R. n. 19/2006; **INTERAGISCE CON I COMUNI**, titolari della funzione sociale e socio-assistenziale, per l'attuazione dei Piani Sociali di Zona [...];»;

5) Regolamento Regionale n. 13/2015 (in BURP n. 78-suppl. del 05-06-2015), attuativo di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della Legge 241/90, applicabile a **Provincia, Comuni, ASL, Aziende Pubbliche** di Servizi alla Persona ecc., il cui articolo 22 ("Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza di servizi") riporta che «[...] Nel caso in cui l'organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, **in caso di necessità derivante dall'impossibilità di parteciparvi**, il funzionario responsabile dell'istruttoria dell'atto. In tale secondo caso l'atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell'Amministrazione [...];»;

6) Regolamento di organizzazione dell'ASL di Foggia, allegato all'ATTO AZIENDALE approvato con *Delibera* del Direttore Generale n. 906/2016, laddove prevede che «[...] Tutte le attività socio-assistenziali devono essere inserite nel PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI che: **È APPROVATO DAL DIRETTORE DEL DISTRETTO – PREVIO PARERE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI** – e approvato dal Direttore Generale, prima di essere inserito del Piano Attuativo Locale»;

7) STATUTO della Provincia di Foggia (in BURP n. 65-suppl. del 10-5-2018), il cui articolo 29, comma 2, lett. g), riporta che il Presidente «[...] può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi AL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI DELEGATI [...]» (Con riferimento al citato Regolamento Regionale n. 13/2015, si specifica che, anche qualora l'Organo competente provinciale, il Direttore Generale, abbia delegato compiti e le funzioni relativi ai servizi sociali al Dirigente D' Attoli Giovanni, quest'ultimo **non avrebbe potuto ulteriormente delegare un proprio Funzionario** di Cat. "D", ancorché titolare di Posizione Organizzativa ma privo di formale delega determinata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1-bis, dell'art. 17, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che abilitasse quest'ultimo **«ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione»**, tenuto altresì conto che la Determinazione dirigenziale della REGIONE PUGLIA – Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – n. 341 del 30/9/2013, concernente anche lo schema di riferimento per il REGOLAMENTO di funzionamento degli UFFICI di PIANO, all'articolo 6, commi 4 e 6, prevede quanto segue: « [...] 4. Ogni qualvolta occorra svolgere attività che richiedono il coinvolgimento diretto e l'integrazione tra l'Ambito territoriale e ... la Provincia, il nucleo stabile dell'Ufficio di Piano si integra con ... n. 1 referente Provincia, **DESIGNATO DALL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI**. ... 6. La partecipazione del referente della **Provincia** dovrà essere prevista per il coordinamento delle programmazioni dei Piani Sociali di Zona **CON RIFERIMENTO AI SERVIZI E INTERVENTI SOVRA-AMBITO**, secondo il dettaglio fornito dallo stesso Piano»);

Inoltre, visto che in data 1/10/18, Atto n. 60, il Consiglio Comunale di Lucera, premesso che «[...] il Segretario Generale con nota prot. n. 27053 del 30 maggio 2018 ha precisato che «La proposta di Convenzione in oggetto sostanzialmente **rientra nei parametri strutturali degli schemi già adottati dalla Regione puglia** e quindi il parere è favorevole fermo restando la parte discrezionale sulla quale la competenza è esclusiva dei componenti dei Comuni [...], deliberò «[...] di approvare in via definitiva, all'unanimità, la CONVENZIONE di approvazione del IV Piano Sociale di Zona, triennio 2018-2020 [...], il sottoscritto chiede inoltre che nella Relazione sociale 2019 **VENGA EVIDENZIATA ANCHE LA NON CONFORMITÀ** degli articolo 9 e 14 ai rispettivi articoli contenuti nello schema di Convenzione regionale inviato il 16/3/18 anche al Comune di Lucera.

Infatti, mentre l'articolo 9 della Convenzione regionale **NON** prevedeva la partecipazione di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), la Convenzione dell'ATS, inserendo il comma 5, ha invece previsto la partecipazione di «[...] un rappresentante per ciascuna Azienda di Servizi alla Persona (ASP) aventi sede legale nell'Ambito territoriale, ove rilevante per la decisione su aspetti inerenti la progettazione e organizzazione di servizi cui concorra la ASP medesima»; inoltre, mentre l'articolo 14, comma 3, della Convenzione dell'ATS riporta che «Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare con successivi provvedimenti dei Consigli Comunali, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, **in linea con la programmazione**

annuale e triennale che sarà approvata dal coordinamento istituzionale», il rispettivo articolo 14 della schema di Convenzione regionale (non prevedendo l'ultima incomprensibile locuzione aggiunta nella Convenzione dell'ATS) riporta invece quanto segue: «Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto così come segue: Ente - Cofinanziamento Fondo unico Ambito (almeno 100% di FNPS+FNA.FGSA) di cui spesa personale **Assistenti Sociali del Serv. Sociale profess.** (max 10% del cofinanziamento Fondo unico Ambito)».

Per quanto innanzi esposto, alla luce delle precedenti negative gestioni ed anche, ad esempio, di quanto riferito dal Sindaco di Lucera nella *Delibera* del Consiglio comunale di Lucera n. 59 del 21/11/19 («... il servizio **ADI** al Comune di Lucera era letteralmente regalato – utilizzo volutamente questa parola – a tutti, anche ai più facoltosi. Anche a chi aveva un miliardo di euro di reddito veniva regalato. Il Comune di Lucera era come un Robin Hood al contrario: **toglieva risorse ai poveri e le dava ai ricchi** [...]»), il sottoscritto, nell'ambito di un inverosimile confronto su possibili percorsi di innovazione sociale per la gestione integrata dei servizi socio- assistenziali, anche e soprattutto **per assicurare un maggior controllo in materia di pianta organica e fabbisogno di personale A GARANZIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI INTERESSATI**, ritiene che l'ATS dovrebbe darsi quanto prima *un assetto più robusto e stabile quale quello del CONSORZIO tra Comuni* (previsto dall'articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali), così come riaffermato nella *Delibera* della Giunta Regionale n. 518/2020 (in *BURP* n. 89 del 18/6/20) riguardante modifiche ed integrazioni al Piano Regionale per la Lotta alla Povertà.

Il sottoscritto comunica infine che il proprio domicilio digitale è quello dell'indirizzo di PEC antonio.chiella@ecp.postecert.it e, pertanto, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, ogni eventuale riscontro **deve** avvenire tramite questo.-

Distinti saluti.

Lucera, addì 20 giugno 2020

Antonio Chiella

